

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e ss.mm.ii., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 ss.mm.ii., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca in autotutela con provvedimento n. del _____
- Modifica con provvedimento n. del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____

- Modifica con provvedimento n. _____ del _____
Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1802 del 03 SET. 2021

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

OGGETTO: Recepimento delibera n.812 del 07/07/2021 dell'AO di Rilievo Nazionale "Garibaldi" di Catania, Capofila di bacino Sicilia orientale, avente per oggetto: "Servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con possibilità di integrazione delle scorte per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Bacino della Sicilia orientale - Mantenimento del rapporto contrattuale dodici mesi dal 01/07/2021 al 30/06/2022". Affidamento, ex art.36 comma 2 lett.a), del servizio di lavanoio in somministrazione per mesi 18 della biancheria del personale religioso in servizio presso il P.O. "Guzzardi" di Vittoria.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dott.ssa Alessandra Lucia Vasta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Laura Castello

IL DIRETTORE DEL SERV. PROVV.TO

Dott.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 02 SET. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 1216 del _____

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 03 SET. 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquo, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n.

192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai Sigg. Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Diella, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 5/2009;

Visto il Dlgs 50/2016;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12/12/2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Premesso che con delibera n. 769 del 06/04/2021 quest'ASP ha recepito la delibera n. 87 del 27/01/2021 dell'ARNAS di Catania, Capofila di bacino Sicilia orientale, relativa al mantenimento dei rapporti contrattuali inerenti il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con la modalità dell'integrazione delle scorte "per un periodo di 6 mesi decorrenti dal 01/01/2021 e con scadenza 30/06/2021 periodo di presumibile durata dell'espletamento della gara ponte di bacino di prossima indizione e comunque fino all'individuazione del nuovo contraente, riservandosi di adottare un ulteriore periodo di mantenimento che si rendesse necessario" fino alla definizione della nuova procedura di gara;

Vista la nota PEC del 21.072021 prot. N.0013665 con cui l'ARNAS ha trasmesso la delibera n. 812 del 07/07/2021 concernente l'autorizzazione al mantenimento dei rapporti contrattuali con gli attuali fornitori, inerenti il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con la modalità dell'integrazione delle scorte, alle medesime condizioni per il periodo decorrente dal 01/07/2021 e con scadenza 30/06/2022, periodo di presumibile durata dell'espletamento della gara centralizzata e comunque fino all'individuazione del nuovo contraente, riservandosi di adottare un ulteriore periodo di mantenimento che si rendesse necessario ai fini della definizione della procedura di gara centralizzata;

Rilevato che il suddetto provvedimento (delibera ARNAS n. 812 del 07/07/2021) è stato sottoposto a clausola di recesso nel caso di aggiudicazione della procedura centralizzata prima della scadenza del mantenimento proposto (30/06/2022) "senza che le società in atto affidatarie abbiano nulla a che pretendere (clausola di risoluzione anticipata espressa)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1 comma 550 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) e dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016 e nota MEF 20918/2016;

Preso atto di tutto quanto sopra esposto;

Rilevato, che questa Azienda è obbligata ad acquisire la tipologia di servizio de quo esclusivamente tramite il Soggetto aggregatore di riferimento o tramite Consip (ex DPCM 24/12/2015, L.n.208/2015 art.1 c.548 e c.550, Circolare Prot. 20518/2016 del MEF e Ministero della Salute) e che lo stesso servizio non è attualmente disponibile nè presso il Soggetto aggregatore di riferimento nè tramite Consip;

Richiamata la nota PEC del 03/09/2020 prot.n.0100710/20 del Coordinamento Bacino Sicilia Orientale avente per oggetto "criticità su gare per servizi" che, tra l'altro, ha sottolineato testualmente "che non è possibile derogare alla normativa e le materie di competenza esclusiva del soggetto aggregatore non possono essere oggetto di deroga per importi superiori ai limiti del dettato di legge";

Preso atto che l'attuale fornitore TUTONET srl ha garantito il servizio senza soluzione di continuità (di cui alla delibera n.2822 del 16.11.2020 "Cessazione per fallimento del contratto stipulato con la ditta American Laundry Ospedaliera, scorrimento graduatoria di merito e affidamento in urgenza della gestione del servizio in capo alla società TUTONET (seconda in graduatoria)".

Ritenuto, per quanto sopra, di recepire la citata delibera di n.812/2021 della Capofila ARNAS

prendere atto della richiesta del 23/06/2021 del Direttore Amministrativo Ospedali e Territorio di Vittoria e Comiso, Dott.ssa Antonina Giacalone, relativa all'affidamento del servizio di lavaggio e stiratura delle tonache del personale religioso in servizio presso l'Ospedale "Guzzardi", considerato che il capitolato attuale del servizio lavando non fa specifico riferimento alle tonache e che il lavaggio di questa tipologia di vestiario richiede un procedimento a sé per la stiratura (fabbisogno mensile 18 tonache);

affidare, ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il servizio in somministrazione per mesi 18 di lavaggio/stiratura della biancheria del personale religioso dell'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria alla ditta Tutonet S.r.l. di Ragusa P. Iva 00134560887, giusta conferma di offerta del 26/08/2021, per un fabbisogno complessivo presunto di n. 324 servizi, per l'importo complessivo di € 1.594,08 oltre IVA e pari a € 1.944,78 con Iva 22% inclusa sul conto n.502020101 denominato "lavanderia" come di seguito articolato:

- € 1.296,52 anno 2021;
- € 648,26 anno 2022;

dare atto che tutti gli atti richiamati sono conservati e custoditi presso la Direzione del Servizio Provveditorato di questa ASP;

dare esecuzione immediata al presente atto dovendo assicurare l'esecuzione del servizio in argomento senza soluzione di continuità.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

"Garibaldi" di Catania concernente l'autorizzazione al mantenimento dei rapporti contrattuali dal 01/07/2021 al 30/06/2022 relativamente al lotto 5 di interesse di questa ASP, e comunque fino all'individuazione del nuovo contraente, riservandosi di adottare un ulteriore periodo di mantenimento che si rendesse necessario ai fini della definizione della nuova procedura di gara centralizzata, dovendo comunque assicurare l'esecuzione del servizio in argomento senza soluzione di continuità in quanto riveste *"un aspetto essenziale delle attività assistenziali ospedaliere, pena l'inevitabile pregiudizio della qualità dei servizi sanitari erogati, pregiudizio in atto aggravato dal perdurare della pandemia COVID19, la quale richiede una maggiore attenzione delle attività di lavaggio e disinfezione della biancheria"*;

Ritenuto, altresì, in conformità alla suddetta delibera n.812/2021, di prevedere la clausola di recesso nel caso di aggiudicazione della procedura centralizzata prima della scadenza del mantenimento proposto (30/06/2022), senza che la società in atto affidataria abbia nulla a che pretendere (clausola di risoluzione anticipata espressa), ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1 comma 550 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) e dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016 e nota MEF 20918/2016;

Rilevato che con la delibera n.769/2021 citata in premessa, questa Azienda aveva comunque previsto una spesa per la durata di 12 mesi relativamente alla gestione Tutonet, decorrente dal 17/11/2020 e comunque sino a definizione della nuova gara trattandosi di tipologia di servizio sottratta alla competenza aziendale ai sensi del DPCM 25/12/2015 e ss.mm.ii, quantificata presuntivamente pari a € 1.249.906,00 Iva esclusa;

Ritenuto, in conformità alla previsione di mantenimento del rapporto contrattuale fino al 30/06/2022 di cui alla delibera ARNAS n. 812/2021, di prevedere una spesa per circa otto mesi dal 16/11/2021 al 30/06/2022, quantificandola in presunti € 833.270,66 Iva esclusa;

Atteso, altresì, che presso l'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria è in servizio personale infermieristico religioso, giusta convenzione con l'Istituto Sacro Cuore di Ragusa, che prevede, tra l'altro, il servizio di lavaggio e stiratura delle divise religiose (tonache) a carico dell'ASP;

Vista l'e-mail del 23/06/2021 con la quale il Direttore Amministrativo Ospedali e Territorio di Vittoria e Comiso, Dott.ssa Antonina Giacalone, ha chiesto l'affidamento del servizio di lavaggio e stiratura delle tonache del personale religioso in servizio, considerato che il capitolato attuale del servizio lavanolo non fa specifico riferimento alle tonache e che la tale tipologia di vestiario richiede un procedimento a sé per la stiratura, per un fabbisogno mensile di 18 tonache per otto suore;

Atteso che per l'anno 2020 il servizio in argomento è stato espletato a cura della ditta Tutonet S.r.l. (attuale affidataria del servizio lavanolo) con pagamento a mezzo Cassa Economale al prezzo unitario di € 4,92 (oltre IVA) per ciascuna tonaca e la stessa Tutonet lo ha assicurato fino ad oggi senza soluzione di continuità;

Vista l'email del 26/08/2021 con cui la ditta Tutonet S.r.l. di Ragusa (P. Iva 00134560887) ha confermato l'importo di € 4,92 (oltre IVA) per il servizio di lavaggio e stiratura di ciascuna tonaca per le suore del P.O. di Vittoria;

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di che trattasi per 18 mesi dal 01/01/2021 fino al 30/06/2022 come da previsione di mantenimento del rapporto contrattuale di cui al presente atto;

Visto l'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;



Quantificata la spesa presunta di € 1.594,08 oltre Iva 22% per 18 mesi dal 01/01/2021 e fino al 30/06/2022 come da previsione di mantenimento del rapporto contrattuale di cui al presente atto;

Ritenuto di affidare ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il servizio in somministrazione per mesi 18 di lavaggio/stiratura della biancheria del personale religioso dell'Ospedale "Guzzardi" di Vittoria alla ditta Tutonet S.r.l. di Ragusa P. Iva 00134560887, per un fabbisogno complessivo presunto di n. 324 servizi, per l'importo complessivo di € 1.594,08 oltre IVA e pari a € 1.944,78 con Iva 22% inclusa (conto n.502020101 denominato "lavanderia");

Atteso di provvedere in merito;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento e il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano sotto la loro responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi per la procedura de quo (ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, art. 35 bis del D.Lgs. 165/01, art. 6 bis della L.242/90, artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016);

Preso atto che il Direttore dell'U.O.C. proponente, sottoscrivendo il presente atto dichiara che la procedura effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e utile per il servizio pubblico ed è stata predisposta nel rispetto della L.190/2012 e del vigente piano aziendale in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

recepire la delibera di proroga n.812 del 07/07/2021 dell'AO di Rilievo Nazionale "Garibaldi" di Catania, Capofila di bacino Sicilia orientale, concernente l'autorizzazione al mantenimento dei rapporti contrattuali con gli attuali fornitori, inerenti il servizio di lavaggio della biancheria piana e sagomata con la modalità dell'integrazione delle scorte, alle medesime condizioni per il periodo decorrente dal 01/07/2021 e con scadenza 30/06/2022, periodo di presumibile durata dell'espletamento della gara centralizzata e comunque fino all'individuazione del nuovo contraente, riservandosi di adottare un ulteriore periodo di mantenimento che si rendesse necessario ai fini della definizione della procedura di gara centralizzata;

prevedere, in conformità alla suddetta delibera n.812/2021, la clausola di recesso nel caso di aggiudicazione della procedura centralizzata prima della scadenza del mantenimento proposto (30/06/2022), senza che la società in atto affidataria abbia nulla a che pretendere (clausola di risoluzione anticipata espressa), ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1 comma 550 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) e dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016 e nota MEF 20918/2016;

prevedere, in conformità alla previsione di mantenimento del rapporto contrattuale fino al 30/06/2022 di cui alla delibera ARNAS n. 812/2021 , una spesa presunta di € 833.270,66 Iva esclusa per circa otto mesi dal 16/11/2021 al 30/06/2022 attesa la precedente previsione di spesa di cui alla citata delibera n.769/2021 relativa al periodo di 12 mesi decorrenti dal 17/11/2020;

dare atto che la suddetta spesa di € 833.270,66 Iva esclusa e pari a € 1.016.590,21 Iva compresa (22%), graverà sul conto economico n. 502020101 "lavanderia", presuntivamente come di seguito;

- in quanto a € 190.700,00 anno 2021;
- in quanto a € 825.890,21 anno 2022;